

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 27**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 settembre 2008)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI - D 12/08

Roma, 1.9 SET. 2008

*Con Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008.

*Con i tipi della*

*[Signature]*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituito dal decreto legislativo n.300/99 ha subito, negli ultimi anni, numerosi e diversi interventi di riforma da parte del legislatore. Nella precedente legislatura, infatti, con il decreto legge 18 maggio 2006, n.181 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233, il Ministero era stato nuovamente separato in due distinti Dicasteri: il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Ovviamente tutto ciò ha comportato l'adozione di due distinti regolamenti di organizzazione: il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 per il Ministero della pubblica istruzione e il D.P.R. 19 novembre 2007, n.264 per il Ministero dell'università e della ricerca.

Successivamente la legge 24 dicembre 2007, n.244, all'articolo 1 comma 376 ha previsto che a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 nel testo pubblicato all'epoca dell'emanazione del decreto legislativo medesimo.

Tale disposizione ha richiesto, all'inizio di questa legislatura, l'adozione del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121. Il predetto decreto-legge ha previsto, all'articolo 1, comma 5, che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica sono trasferite al Ministero della pubblica istruzione che contemporaneamente assume la denominazione di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Di qui la necessità di riunificare le strutture ed adeguare il regolamento di organizzazione del nuovo Dicastero.

Tuttavia il già citato decreto-legge n.85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una rapida riorganizzazione delle strutture del Governo, ha previsto, per i Ministeri soggetti ad accorpamento, alcuni adempimenti preliminari all'adozione del regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis della legge n.400/88. Tra di essi, l'adozione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti la ricognizione delle strutture trasferite (articolo 1, comma 8), i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (articolo 1, comma 18) e la definizione provvisoria degli uffici del Ministero (articolo 1, comma 20).

Per quanto concerne l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla ricognizione delle strutture trasferite (art.1, comma 8), si è provveduto in data 23 luglio 2008, a trasmettere dello schema di dPCM alla Presidenza del Consiglio dei





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ministri- Dipartimento affari giuridici e legislativi, ai fini dell'acquisizione dei concerti del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, necessari per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda invece gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 18 e all'articolo 1, comma 20 non sono stati adottati per le seguenti ragioni. Per quanto attiene il d.P.C.M. ex comma 18, si è concordato con il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e con le amministrazioni concertanti di indicare, a completezza dei dati e della ricognizione da effettuare con il dPCM ex comma 8, la situazione relativa al personale (come dotazione organica di diritto e personale effettivamente in servizio) già negli allegati al dPCM adottato.

Per quanto attiene, invece, il dPCM ex comma 20, si è ritenuto di non procedere, nell'ambito della facoltà lasciata all'Amministrazione dalle disposizioni, sia in considerazione del breve periodo di vigenza consentito dalla disposizione del decreto legge (sei mesi al massimo), sia dei limiti derivanti dalla natura non normativa del previsto dPCM, la quale avrebbe finito per far coincidere in gran parte i contenuti del dPCM adottato ex comma 8 con quello adottato ex comma 20, rendendo difficilmente praticabili anche gli accorpamenti delle direzioni.

E', invece, prevalsa l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che consenta un'efficace gestione del nuovo accorpamento di funzioni previsto dal decreto legge n. 85/2008. Per questa ragione, si è avviato, parallelamente, ricorrendo allo strumento giuridico più idoneo, l'iter istruttorio per la riorganizzazione degli uffici del Ministero e per la ridefinizione degli uffici di diretta collaborazione mediante l'adozione del regolamento definitivo.

Passando quindi all'esame dell'articolato, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1 del regolamento annuncia il modello di organizzazione dipartimentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mentre l'articolo 2, nel denominare tali strutture centrali, sancisce che il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali.

L'articolo 3 introduce le attribuzioni dei capi dei dipartimenti, indicandone i compiti, le funzioni e le responsabilità.

L'articolo 4 tratta della Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali che si riunisce, almeno ogni sei mesi, per le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive al fine di assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'articolo 5, al primo comma, illustra le funzioni del dipartimento per l'istruzione, articolato in quattro direzioni generali. Tra le funzioni del dipartimento si segnalano in particolare: la definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; la definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; la valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale; l'individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; la definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale.

Il medesimo articolo 5, ai successivi commi, specifica funzioni, compiti e articolazione interna delle direzioni generali di cui si compone il dipartimento.

In particolare, la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica e per lo studente, che si articola in 11 uffici dirigenziali non generali, svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricula e ai programmi scolastici; al sistema delle scuole paritarie e non paritarie; alla determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale; agli indirizzi in materia di libri di testo; agli esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento anche alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami stessi; alla materia delle certificazioni e del riconoscimento dei titoli di studio stranieri; agli adempimenti ministeriali in materia di esami di Stato al termine dei corsi di studio conclusivi di istruzione secondaria superiore e di quelli per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, ottico, odontotecnico e perito industriale; alla cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori e alla promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione.

La direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge i compiti relativi alla cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica; collabora alla definizione dei protocolli culturali bilaterali; realizza gli impegni connessi all'attuazione delle politiche di cooperazione dell'Unione europea curando i rapporti con le organizzazioni internazionali e coordinando le attività di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria. La medesima direzione, inoltre, promuove intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale; coordina il monitoraggio degli obiettivi europei; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari e cura la pianificazione e la gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione.

La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni, che è articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, cura: il sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale; l'ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente; le linee guida in





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni; le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale in materia di istruzione e formazione tecnica superiore; le attività riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La direzione generale per il personale della scuola, suddivisa in 10 uffici dirigenziali non generali e in 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge tra l'altro i compiti relativi: alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo e alla cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica.

L'articolo 6 del regolamento definisce le funzioni del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, il quale svolge le funzioni nelle seguenti aree: indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e alla integrazione con la ricerca pubblica.

Nell'ambito del dipartimento, la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, che si articola in 11 uffici dirigenziali non generali, svolge i seguenti compiti: attività volta alla programmazione degli interventi relativi al sistema





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

universitario e alla definizione delle modalità di finanziamento del sistema universitario; attività volta all'attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, curando in particolare la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale; esame degli statuti adottati dalle università; attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari; attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali; svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie; supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari; cura della banca dati sull'offerta formativa delle università.

La direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge i compiti relativi alla: definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca; elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia Spaziale Europea, delle Nazioni Unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca; individuazione di opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo.

La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali, svolge tra l'altro i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione per gli atti di competenza.

La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge tra l'altro i compiti relativi a: indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nelle regioni dell'obiettivo uno; cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi.

L'articolo 7 del regolamento illustra le funzioni del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione, che comprende anch'esso quattro direzioni generali.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tra le funzioni attribuite al dipartimento rientrano quelle relative a: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; status degli studenti dell'istruzione scolastica e universitaria; contrasto della dispersione scolastica e attività di orientamento; attività di comunicazione istituzionale nonché attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; promozione di campagne di sensibilizzazione e di eventi nelle tematiche di interesse del Ministero.

Nell'ambito del dipartimento, la direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge tra l'altro i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla gestione del contenzioso per provvedimenti di carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

La direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, articolata in 10 uffici dirigenziali non generali, promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del Ministero; pianifica, gestisce e sviluppa il sistema informativo del Ministero; cura i rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi; cura i rapporti con il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; fornisce consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologie destinate







## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

alla didattica; provvede alla creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati; cura l'anagrafe degli studenti e dei laureati e l'anagrafe della ricerca.

La direzione generale per la comunicazione, articolata in 8 uffici dirigenziali non generali e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge i compiti relativi: cura dei rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione; coordinamento della comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; promozione di campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di interesse del Ministero; promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti delle scuole e delle università, ai fini della prevenzione e del contrasto del disagio giovanile; coordinamento del sito Web dell'amministrazione; promozione di attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche. La direzione generale è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.

L'articolo 8 del provvedimento in esame è dedicato agli uffici scolastici regionali dei quali vengono delineate le rispettive articolazioni e funzioni. In particolare, l'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie di loro competenza; attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle rispettive competenze; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.

L'articolo 9 del regolamento tratta del corpo ispettivo, che è composto dai dirigenti centrali e periferici investiti della funzione ispettiva tecnica, con l'indicazione delle rispettive posizioni di dipendenza funzionale nell'esercizio della loro funzione.

L'articolo 10 stabilisce che con un successivo decreto ministeriale non regolamentare verranno individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.

Con l'articolo 11 il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'ex Ministero della pubblica istruzione e dell'ex Ministero dell'università e della ricerca confluisce nel ruolo unico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatto salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione già indetti.

L'articolo 12 sancisce la verifica a cui deve essere sottoposta ogni due anni l'organizzazione del Ministero al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Nell'ambito delle disposizioni sull'organizzazione, si prevede che, al fine di razionalizzare la rete periferica esistente, e a far data dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero non procede all'apertura di nuovi uffici scolastici provinciali. Inoltre, con un piano operativo da emanarsi entro due anni dal presente regolamento, si provvede a ridefinire il modello organizzativo territoriale su base regionale, attraverso la previsione di uffici scolastici provinciali di livello dirigenziale non generale e di presidi amministrativi di livello non generale, fermo restando il mantenimento dei servizi essenziali.

L'articolo 13 prevede che nell'ambito del Ministero continuano ad operare gli organismi già operanti presso i due Ministeri accorpatisi individuati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge n.223 del 2006.

Con l'articolo 14 il regolamento dispone l'abrogazione, a far data dalla sua entrata in vigore, dei regolamenti di riorganizzazione dell'ex Ministero della pubblica istruzione e dell'ex Ministero dell'università e della ricerca.





# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento, è predisposto in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 che ha previsto l'accorpamento del Ministero dell'università e della ricerca con il Ministero della pubblica istruzione e la creazione del nuovo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai sensi del predetto decreto-legge e in particolare dell'articolo 1, comma 16, il presente regolamento ridefinisce gli assetti organizzativi, assicurando, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che, al termine del processo di riorganizzazione, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento sia ridotta di almeno il 20 per cento.

Relativamente alla predetta riduzione di almeno il 20%, si precisa che la stessa riduzione ammonta complessivamente ad euro 4.613.187, a decorrere dall'anno 2009, così determinata per ciascuna delle due amministrazioni interessate:

- ex stato di previsione MPI euro 4.211.256
- ex stato di previsione MUR euro 401.931

Si rappresenta che detta riduzione sarà puntualmente apportata in sede di predisposizione di bilancio per l'anno 2009.

Inoltre, al fine di adeguare il nuovo assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle previsioni del decreto-legge n.112/2008, si è inteso applicare fin da subito l'articolo 74 del predetto decreto-legge ancora in fase di conversione.

Nell'applicare tali disposizioni, si è tuttavia tenuto conto del comma 4 dell'articolo 74 che prevede che, ai fini dell'attuazione della riduzione prevista per gli uffici dirigenziali di livello generale e quelli di livello non generale, si debba tener conto delle riduzioni già apportate dai





## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404 della legge n.296/2006.

Poiché le riduzioni previste dall'articolo 1, comma 404 della legge n.296/2006 sono state già effettuate con il D.P.R. 21/12/2007, n.260 per il Ministero della pubblica istruzione e con il D.P.R. 19/11/2007, n.264 per il Ministero dell'università e della ricerca, le percentuali di riduzione indicate al comma 1, lett. a) dell'articolo 74 passano conseguentemente dal 20% al 10% per gli uffici dirigenziali di livello generale e dal 15% al 10% per quelli di livello non generale.

Per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale, occorre preliminarmente far presente che, al fine di armonizzare la struttura dei due dicasteri riuniti e nell'ottica di utilizzo del modello di tipo dipartimentale, si è provveduto a sostituire il Segretariato Generale previsto nel regolamento del Ministero dell'università e della ricerca con il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la ricerca. Tale trasformazione non comporta ovviamente maggiori oneri in quanto si tratta di strutture di pari livello.

Per quanto concerne la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale, si fa presente che la somma delle dotazioni organiche dei due Ministeri accorpati è pari a 38 e che pertanto, applicando la riduzione del 10%, il numero dei posti da ridurre è pari a 3,8.

Per ottenere tale riduzione si è operata la soppressione in eccesso di 4 uffici dirigenziali generali previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e dal regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, e in particolare: la direzione generale dei sistemi informativi di cui all'articolo 8 del predetto D.P.R. 19 novembre 2007, n.264, la direzione generale degli affari generali e del personale di cui all'articolo 3 del predetto D.P.R., il posto di dirigente generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n.165/2001 presso il Segretariato Generale di cui all'articolo 1, comma 3 del già citato D.P.R. n.264/2007 e il posto di dirigente generale con compiti di studio, ricerca e consulenza ai sensi dell'articolo 19, comma 10 di cui alla tabella organica allegata al DPR n.260/2007.





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Le due direzioni generali soppresse confluiscono rispettivamente nella nuova struttura del Ministero nella direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali di cui all'articolo 7, comma 4 e nella direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi di cui all'articolo 7, comma 6 del presente regolamento.

Per quanto concerne infine la riduzione del 10% degli uffici dirigenziali di livello non generale, si fa presente che, ai sensi delle tabelle allegate ai regolamenti di organizzazione dei precedenti Ministeri, la dotazione complessiva dei dirigenti è pari a 751 unità, di cui 379 dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione. A fronte di tale consistenza numerica, con il presente regolamento è prevista una riduzione di 75 unità.

I risparmi totali in applicazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto legge n.112 del 2008 ammontano pertanto a:

- 4 posti di dirigenza generale (10% di 38)			
197.900,06 X 4	euro		791.600,24
- 75 posti dirigente non generale (10% di 751)			
83.544,20 X 75	euro		6.265.815
<b>Totale risparmi</b>	<b>euro</b>		<b>7.057415,24</b>

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lett.b) del decreto legge n.112 del 2008 che prevede la riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali si fa presente quanto segue. In occasione della precedente riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 404 della legge n.296/2006, si era provveduto alla ricognizione delle unità di personale adibito ad





## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

attività logistico-strumentali e di supporto che all'epoca si attestavano su un totale di 431 unità. Nel frattempo 33 unità sono andate in pensione e pertanto il contingente che effettivamente presta servizio presso tali uffici è sceso a 398 unità. A questi vanno aggiunte 70 unità in servizio presso gli uffici logistico-strumentali e di supporto dell'ex Ministero dell'università e della ricerca che sostanzialmente facevano capo alla Direzione generale degli affari generali e del personale e alla Direzione generale dei sistemi informativi. Pertanto, a Ministero accorpato, il totale delle unità che dovrebbero svolgere funzioni strumentali e di supporto si attestano su una cifra pari a 468 unità a cui va applicata la riduzione prevista del 10%. Tuttavia, avendo effettivamente soppresso le direzioni generali di cui sopra, tutto il personale in servizio presso le predette strutture (70 unità) verrà ricollocato presso gli uffici che svolgono funzioni istituzionali, garantendo una complessiva riduzione del personale in servizio presso gli uffici logistico-strumentali e di supporto pari al 14,96% (70 unità su un totale di 468).

Per quanto concerne inoltre l'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lett. c) del decreto legge n.112 del 2008 che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale si rimanda all'allegata tabella 1 a questa relazione che, nell'indicare le dotazioni organiche dei due ministeri antecedenti all'accorpamento, ne prevede la sostanziale riduzione garantendo gli obiettivi di risparmio fissati alla lett.c) In particolare, il risparmio di spesa totale è pari a 33.156.137,28 Euro.

Per quanto concerne inoltre la previsione dell'articolo 74, comma 3 del decreto legge n.112 del 2008 si fa presente che gli uffici scolastici provinciali di cui all'articolo 8 svolgono una funzione fondamentale nella gestione dei ruoli provinciali del personale docente e che pertanto allo stato attuale appare impossibile modificare procedure che permettono il corretto avvio dell'anno scolastico. Tuttavia, attraverso un





## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

piano operativo, nell'arco di un biennio, sarà possibile, come affermato dall'articolo 12, comma 3 del presente regolamento, ridefinire il modello organizzativo su base regionale, anche attraverso la previsione a livello provinciale di semplici presidi amministrativi di livello non dirigenziale.

Si fa infine presente, al fine di raccordare il presente decreto con il regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione che, a titolo compensativo di alcune misure introdotte nel suddetto regolamento, il taglio effettuato sulla dotazione organica della dirigenza di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di n.4 posti dirigenziali non generali. Il taglio complessivo è pertanto pari a n.79 unità di cui n.75 in applicazione della riduzione della dotazione organica del 10% e n.4 posti a copertura della misure introdotte nel regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per quanto riguarda i risparmi totali che si ottengono con la revisione delle strutture organizzative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si fa presente quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 16 del decreto-legge n.85 del 2008 e sulla base dei dati forniti dall'Ispettorato Generale di Bilancio, si ottengono a regime risparmi pari a:	4.613.187
Applicazione della riduzione del 10% sui posti di dirigenza generale	791.600,24
Applicazione della riduzione del 10% sui posti di dirigenti non generali	6.265.815
Riduzione del 10% delle spese relative ai posti in organico del personale non dirigenziale	33.156.137,28
<b>Totale risparmi</b>	<b>44.826.739,52</b>

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

7 AGO. 2008





riduzione del 10% della spesa complessiva relativa ai posti in organico del personale non dirigenziale (L.S)

	organico 05/02/2008	vacanze 01/06/2008	costo unitario LD		costo unitario LS	riduzione di unità	riduzione economica del 10%	organico ridotto	presenze 01/06/2008	nuove vacanze
			tabellare	ind. Annu.						
C3	1.000	310	26.341,28	3.370,44	41.115,09	-139	-5.714.996,86	881	690	171
C2	1.255	283	23.978,56	3.112,08	37.488,03	-122	-4.573.539,37	1.133	972	161
C1	1.829	536	21.905,72	2.772,72	34.150,03	-256	-9.083.906,72	1.563	1293	270
B3	2.103	320	20.075,24	2.483,28	31.216,48	-69	-2.153.937,12	2.034	1783	251
B2	1.796	630	18.869,92	2.246,40	28.220,76	-249	-7.276.970,14	1.547	1166	381
B1	818	100	17.942,28	2.045,76	27.659,45	-3	-82.978,35	815	718	97
A1	583	238	16.989,84	1.834,20	26.048,71	-68	-1.771.312,05	615	345	170
totale	9.384	2.417			309.563.523,70	-916	-30.656.639,61	8.468	6.967	1.501

posti sottratti dalle vacanze e aggiunti ai presenti delle posizioni C1 e B2 i posti impegnati per i concorsi (305+500+100=905)

10% 30.656.352,37  
-287,24

riduzione del 10% della spesa complessiva relativa ai posti in organico del personale non dirigenziale (L.S)

	organico 05/02/2008	vacanze 01/07/2008	costo unitario LD		costo unitario LS	riduzione di unità	riduzione economica del 10%	organico ridotto	presenze 01/07/2008	nuove vacanze
			tabellare	ind. Annu.						
C3	88	29	26.341,28	4.600,80	42.617,65	-10	-428.176,50	78	59	19
C2	94	45	23.978,56	4.059,60	38.799,21	-9	-349.192,85	85	45	40
C1	134	52	21.905,72	3.777,36	35.540,25	-15	-533.103,69	119	82	37
B3	105	36	20.075,24	3.250,92	32.276,74	-11	-355.066,14	94	70	24
B2	70	19	18.869,92	2.989,56	30.249,15	-8	-272.242,34	61	51	10
B1	40	14	17.942,28	2.715,96	28.586,87	0	0,00	40	26	14
A1	20	18	16.989,84	2.692,56	27.236,51	0	0,00	20	2	18
totale	551	216			19.372.384,67	-54	-1.937.781,52	497	336	162

10% 1.937.238,47  
-543,06

nuovo organico	costo unitario LD			costo unitario x posti in organico
	tabellare/tred	ind. Anni.	totale	
22	31.780,86	3.370,44	35.151,30	48.642,37
68	29.947,32	3.370,44	33.317,76	46.106,12
800	28.039,76	3.370,44	31.410,20	43.465,43
48	26.341,28	3.370,44	29.711,72	41.115,08
1.135	23.978,56	3.112,08	27.090,64	37.488,03
689	22.689,27	2.772,72	25.461,99	35.234,30
875	21.905,72	2.772,72	24.678,44	34.150,03
39	22.628,99	2.483,28	25.112,27	34.750,36
76	21.992,87	2.483,28	24.476,15	33.870,10
1.920	21.274,98	2.483,28	23.758,26	32.876,68
95	20.075,24	2.483,28	22.558,52	31.216,48
1.608	18.669,92	2.246,40	21.116,32	29.220,76
855	17.942,28	2.045,76	19.988,04	27.659,45
97	18.250,06	1.834,20	20.084,26	27.792,60
371	17.600,06	1.834,20	19.434,26	26.893,13
110	16.989,84	1.834,20	18.824,04	26.048,71
ALE				292.779.771,09

costo unitario x posti in organico	
306.563.523,70	+
19.372.384,67	=
325.935.908,37	-
32.593.590,84	=
293.342.317,53	
10%	
293.342.317,53	
562.546,44	

Riduzione richiesta 32.593.590,84  
Riduzione effettuata 33.156.137,28



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 ed in particolare l'articolo 1, comma 8 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge medesimo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n.57;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2008, n. 137;

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca

## D E C R E T A

### Articolo 1 (Strutture trasferite)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, sono trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i seguenti uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264:

a) Segretariato generale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

b) Direzione generale degli affari generali e del personale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

c) Direzione generale dell'università, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

d) Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;



e) Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

f) Direzione generale della ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

g) Direzione generale di sistemi informativi, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264.

2. E' trasferita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una posizione dirigenziale generale, operante presso il Segretariato generale di cui al comma 1, lettera a), con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

3. Sono, altresì, trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i seguenti 43 uffici dirigenziali di livello non generale individuati presso gli uffici di cui al comma 1:

a) presso il Segretariato generale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1) UFFICIO I - Supporto all'attività istituzionale del Ministro - Assegnazione risorse ai centri di responsabilità;

2) UFFICIO II - Rapporti con l'ANVUR;

3) UFFICIO III - Comunicazione istituzionale e attività ispettive del Ministero;

4) UFFICIO IV - Flussi finanziari e bilancio;

b) presso la Direzione generale degli affari generali e del personale cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1) UFFICIO I - Fabbisogni finanziari;

2) UFFICIO II - Reclutamento e formazione delle risorse umane;

3) UFFICIO III - Stato giuridico del personale e contenzioso;

4) UFFICIO IV - Affari generali, acquisti e risorse strumentali;

5) UFFICIO V - Trattamento economico fondamentale e accessorio del personale;

c) presso la Direzione generale dell'università dieci uffici dirigenziali di livello non generale:

1) UFFICIO I - Statuti, regolamenti generali e organi accademici;

2) UFFICIO II - Ordinamenti e regolamenti didattici;

3) UFFICIO III - Finanziamento del sistema universitario;

4) UFFICIO IV - Cooperazione interuniversitaria;

5) UFFICIO V - Programmazione e valutazione del sistema universitario;

6) UFFICIO VI - Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e riconoscimenti giuridici;

7) UFFICIO VII - Consiglio universitario nazionale;

8) UFFICIO VIII - Formazione dei medici specialisti e rapporti con il SSN;

9) UFFICIO IX - Dottorati di ricerca e formazione post-lauream;

10) UFFICIO X - Formazione degli insegnanti e apprendimento permanente;

d) presso la Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1) UFFICIO I - Affari economici e generali;

2) UFFICIO II - Ordinamenti didattici;

3) UFFICIO III - Statuti, organi accademici e personale;

4) UFFICIO IV - Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema;

5) UFFICIO V - Ricerca, produzione artistica e formazione finalizzata;

e) presso la Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1) UFFICIO I - Formazione continua, tutorato e agevolazioni economiche agli studenti;

2) UFFICIO II - Condizione studentesca e accessi ai corsi universitari a programmazione nazionale;

3) UFFICIO III - Collegi e residenze universitarie;

4) UFFICIO IV - Consiglio nazionale studenti universitari e potenziamento attività sportiva universitaria;



f) presso la Direzione generale della ricerca dodici uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) UFFICIO I - Affari economici e generali;
- 2) UFFICIO II - Promozione e programmazione della ricerca;
- 3) UFFICIO III - Finanziamento, valutazione e vigilanza enti;
- 4) UFFICIO IV - Incentivazione e valorizzazione della ricerca pubblica;
- 5) UFFICIO V - Programmi speciali di ricerca e diffusione della cultura scientifica;
- 6) UFFICIO VI - Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese;
- 7) UFFICIO VII - Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziate dai fondi strutturali;
- 8) UFFICIO VIII - Comunicazione e diffusione dei programmi e dei risultati della ricerca;
- 9) UFFICIO IX - Partecipazione italiana alle iniziative e agli organismi comunitari;
- 10) UFFICIO X - Partecipazione italiana ad iniziative e ad organismi internazionali multinazionali;
- 11) UFFICIO XI - Cooperazione scientifica bilaterale;
- 12) UFFICIO XII - Ricerca aerospaziale;

g) presso la Direzione generale di sistemi informativi tre uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) UFFICIO I - Infrastrutture tecnologiche del Ministero;
- 2) UFFICIO II - Censimento e ricognizione delle banche dati di interesse del Ministero e diffusione dei mezzi informatici nell'Amministrazione;
- 3) UFFICIO III - Gestione banche dati del Ministero - Rilevazioni statistiche.

4. Sono altresì trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca riordinati ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.235, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, il Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

## Articolo 2 (Uffici di diretta collaborazione)

1. Ferma restando l'unità dei vertici di cui all'articolo 1, comma 20 del decreto legge n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121, ~~e fatto salvo quanto previsto al comma 2,~~ gli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n.57 sono trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 06 AGO. 2008

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

## ALLEGATO 1

Elencazione degli uffici di livello generale e non generale del Ministero della pubblica istruzione

### 1) DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

- a) 5 uffici di livello dirigenziale non generale con compiti di supporto;
- b) 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza;
- c) 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.

#### 1.1 DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

- a) 10 uffici dirigenziali non generali

#### 1.2 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

- a) 10 uffici dirigenziali non generali;
- b) 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.

#### 1.3 DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

- a) 10 uffici dirigenziali non generali;
- b) 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza.

#### 1.4 DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E PER I RAPPORTI CON I SISTEMI FORMATIVI DELLE REGIONI

- a) 6 uffici dirigenziali non generali.

### 2) DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE

- a) 4 uffici dirigenziali non generali;
- b) 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.

#### 2.1 DIREZIONE GENERALE PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE E PER I SISTEMI INFORMATIVI

- a) 9 uffici dirigenziali non generali.

#### 2.2 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO

- a) 9 uffici dirigenziali non generali.



2.3 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE DEL MINISTERO, ACQUISTI E AFFARI GENERALI

- a) 7 uffici dirigenziali non generali;
- b) 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.

2.4 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

- a) 6 uffici dirigenziali non generali;
- b) 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza

3) UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

3.1 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- a) 9 uffici dirigenziali non generali;
- b) 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.2 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

- a) 5 uffici dirigenziali non generali;
- b) 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.3 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

- a) 11 uffici dirigenziali non generali;
- b) 17 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.4 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

- a) 16 uffici dirigenziali non generali;
- b) 32 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.5 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

- a) 18 uffici dirigenziali non generali;
- b) 24 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.6 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

- a) 8 uffici dirigenziali non generali;
- b) 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.7 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

- a) 15 uffici dirigenziali non generali;
- b) 31 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.8 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

- a) 8 uffici dirigenziali non generali;
- b) 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.9 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- a) 27 uffici dirigenziali non generali;
- b) 32 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.10 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

- a) 8 uffici dirigenziali non generali;



- b) 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.11 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
  - a) 5 uffici dirigenziali non generali;
  - b) 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.12 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
  - a) 16 uffici dirigenziali non generali;
  - b) 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.13 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
  - a) 13 uffici dirigenziali non generali;
  - b) 18 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.14 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
  - a) 9 uffici dirigenziali non generali;
  - b) 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.15 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
  - a) 19 uffici dirigenziali non generali;
  - b) 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.16 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
  - a) 20 uffici dirigenziali non generali;
  - b) 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.17 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
  - a) 5 uffici dirigenziali non generali;
  - b) 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.18 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
  - a) 14 uffici dirigenziali non generali;
  - b) 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

4. ORGANISMI OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RIORDINATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N.233, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N.248 E CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (CNPI).





ALLEGATO 2

Dotazione organica del Ministero della pubblica istruzione

Personale dirigenziale	
Dirigente di prima fascia	30*
Dirigente di seconda fascia amministrativi	320**
Dirigente di seconda fascia tecnici	379
Totale	729

\* compreso un posto dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n.165/2001 e un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

\*\* compresi 14 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale

Area funzionale C - posizione economica C3	1.000
Area funzionale C - posizione economica C2	1.255
Area funzionale C - posizione economica C1	1.829
Area funzionale B - posizione economica B3	2.103
Area funzionale B - posizione economica B2	1.796
Area funzionale B - posizione economica B1	818
Area funzionale A - posizione economica A1	583
Totale	9.384
Totale complessivo	10.113



ALLEGATO 3

Dotazione organica del personale del Ministero dell'università e della ricerca

Personale dirigenziale	
Dirigente di prima fascia	8
Dirigente di seconda fascia amministrativi	52*
Totale	60

\* compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale

Area funzionale C - posizione economica C3	88
Area funzionale C - posizione economica C2	94
Area funzionale C - posizione economica C1	134
Area funzionale B - posizione economica B3	105
Area funzionale B - posizione economica B2	70
Area funzionale B - posizione economica B1	40
Area funzionale A - posizione economica A1	20
Totale	551

Totale complessivo	611
--------------------	-----

ALLEGATO 4

Dotazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

	Ministero pubblica istruzione	Ministero università ricerca	Totale
Dirigenti generali	1	-	1
Dirigenti di seconda fascia	14	9	23
Personale non dirigenziale	179	91	270
Totale complessivo	194	100	294



ALLEGATO 5

Personale effettivamente in servizio alla data del 16 maggio 2008.

AREE	M.P.I.					M.P.R.					Totale					TOTALE GENERALE
	di ruolo	com. in	com. out	comm. a 4	co. 5bis e 6	di ruolo	com. in	com. out	comma 4	co. 5bis e 6	di ruolo	com. in	com. out	comm. a 4	co. 5bis e 6	
Dirigenti																
1 <sup>a</sup> fascia	22			4	2	5			1		27			5	2	34
2 <sup>a</sup> fascia																0
ammi.vi	144		2		66	21					165		2		66	229
tecnici	133				18						133				18	151
C3	675	1	14			32	4	2			707	5	16			696
C2	983	1	17			50	1	3			1033	2	20			1.015
C1	488	3	16			85	2	1			573	5	17			561
B3	1.801	1	27			73	2				1.874	3	27			1.850
B2	1.077	7	22			49	2	3			1.126	9	25			1.110
B1	725	6	5			23	1	1			748	6	5			748
A1	351		1			2	2				353	2	1			364
Totale	6.399	18	104	4	86	340	14	10	1		6.739	32	114	5	86	6.748

Nei 66 incaricati della dirigenza amministrativa, ai sensi del comma 6, sono compresi 35 dipendenti del M.P.I. appartenenti all'Area C3, dalla quale ovviamente sono stati sottratti.





Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio legislativo economia

07 060, 2008

Acq/5/ISTu/9277


Al Ministero dell'istruzione, dell'università  
e della ricerca  
Ufficio legislativo

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Regolamento di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Con riferimento allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, questo Ministero esprime il concerto di competenza.

  
IL CAPO DELL'UFFICIO



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Regolamento recante "Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il codice delle amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244 e in particolare l'articolo 1, comma 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n.260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data.....;





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, resi in data.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per le riforme per il federalismo;

Emana  
il seguente regolamento:

### Articolo 1 (Organizzazione)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero", si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

### Articolo 2 (Articolazione del Ministero)

1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti:

- a) Dipartimento per l'istruzione;
- b) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;
- c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione.

2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.





# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Articolo 3

### (Attribuzioni dei capi dei dipartimenti)

1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.
2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n.300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
3. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.
4. I capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

## Articolo 4

### (Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali)

1. I capi dei dipartimenti e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni sei mesi.
2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.

### Articolo 5

#### (Dipartimento per l'istruzione)

1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo, ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza Unificata per le materie di propria competenza; affari e relazioni internazionali dell'istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali.

2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n.5 uffici dirigenziali non generali, n.1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza e n.40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10.







## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per l'autonomia scolastica e per lo studente;

b) direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica;

c) direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni;

d) direzione generale per il personale scolastico.

4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per l'autonomia scolastica e per lo studente, che si articola in n.11 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) ordinamenti, curricula e programmi scolastici;

b) definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola;

c) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;

d) ricerca e innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

e) determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale;

f) indirizzi in materia di libri di testo;

g) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento anche alle problematiche attinenti alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami stessi;

h) certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio stranieri;

i) adempimenti ministeriali in materia di esami di Stato al termine dei corsi di studio conclusivi di istruzione secondaria superiore e di quelli per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, ottico, odontotecnico e perito industriale;





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

l) attività preliminari alla adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

m) vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e sull'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

n) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti;

o) cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;

p) predisposizione di indirizzi e di strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;

q) promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione, con particolare riferimento all'integrazione degli studenti diversamente abili e all'accoglienza e l'integrazione degli studenti immigrati;

r) garanzia del supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

s) predisposizione di interventi di orientamento e promozione del successo formativo e cura del relativo monitoraggio.

5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica svolge le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

6. La direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero in materia di istruzione scolastica nei seguenti ambiti:

a) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale;

b) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali;

c) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera;

d) realizzazione degli impegni connessi all'attuazione delle politiche di cooperazione dell'Unione europea;





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- e) cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione;
- f) coordinamento delle attività di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria;
- g) cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari;
- h) promozione, in collaborazione con le altre direzioni generali, di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali;
- i) promozione di intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale;
- l) coordinamento e monitoraggio degli obiettivi europei;
- m) individuazione delle opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari ivi compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota;
- n) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;
- o) controllo, monitoraggio e certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei;
- p) cura della pianificazione e gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione.

7. La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) sostegno allo sviluppo dell'area dell'istruzione tecnico-professionale, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
- b) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;
- c) predisposizione delle linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

d) cura delle attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell'alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali;

e) cura delle attività istruttorie riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

8. La direzione generale per il personale della scuola, che si articola in n.10 uffici dirigenziali non generali e in n.3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;

b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;

c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;

d) indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione;

e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

f) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;

g) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;

h) cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n.23, ed alla normativa collegata in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

i) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

### Articolo 6

(Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca)

1. Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nell'ambito del dipartimento opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204.





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n.4 uffici dirigenziali non generali e n.1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10.

3. Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario;
- b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- c) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
- d) direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca.

4. La direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario che si articola in n.11 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) programmazione degli interventi relativi al sistema universitario;
- b) definizione delle modalità di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria;
- c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale;
- d) esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle università e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
- e) attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari;
- f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università, in coordinamento con la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
- g) raccordo con la direzione generale per il personale della scuola in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;
- h) attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali;





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- i) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio universitario, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti;
  - l) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;
  - m) cura della banca dati sull'offerta formativa delle università;
  - n) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e disposizioni relative alle immatricolazioni degli studenti stranieri;
  - o) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie;
  - p) cura di attività di orientamento allo studio e di tutoraggio, sia durante la frequenza degli anni di corso universitari che volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
  - q) predisposizione di indirizzi e di strategie nazionali in materia di rapporti delle università con lo sport;
  - r) supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, anche attraverso appositi servizi di segreteria.
5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica che si articola in n.5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
- a) finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  - b) promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  - c) vigilanza delle relative istituzioni;
  - d) sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica;
  - e) raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni;





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

f) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

g) rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione per gli atti di competenza.

6. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, che si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale;

b) indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;

c) sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca;

d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;

e) vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca;

f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali;

g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;

h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;

i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

l) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;

m) promozione della cultura scientifica;

n) esami degli Statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;

o) sostegno alla ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero;







## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

p) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonché della gestione dei fondi strutturali dell'Unione Europea;

q) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;

r) monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo;

s) cura dell'anagrafe delle ricerche nazionali;

t) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca.

7. La direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca che si articola in n.6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) attività di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito internazionale ed europeo;

b) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia Spaziale Europea, delle Nazioni Unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana;

c) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;

d) promozione della cooperazione internazionale in materia di ricerca;

e) promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca;

f) partecipazione a commissioni dell'Unione europea e ad organismi comunitari operanti in tema di ricerca;

g) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;

h) agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, nonché programmi comunitari;



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- i) attività preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca;
- l) analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle modalità di interazione con gli organismi comunitari;
- m) individuazione di opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo;
- n) assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi comunitari.

### Articolo 7

(Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione)

1. Il Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; attività di comunicazione istituzionale nonché attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi nelle tematiche di interesse del Ministero; coordinamento del sito web del Ministero.

2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n.4 uffici dirigenziali non generali e n.1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10.

3. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
- c) direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi;
- d) direzione generale per la comunicazione.

4. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, che si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali e in n. 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;
- b) reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale;
- c) relazioni sindacali e contrattazione;
- d) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati;
- e) mobilità e trattamento di quiescenza e previdenza;
- f) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
- g) cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale;
- h) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;
- i) servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale;
- l) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
- m) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
- n) gestione del contenzioso del lavoro del personale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001;





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

o) responsabilità e sanzioni disciplinari del personale;

p) elaborazione del piano acquisti annuale.

5. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;

b) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge finanziaria e per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti;

c) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;

d) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

e) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

f) analisi e monitoraggio dei flussi finanziari;

g) assegnazione alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, delle risorse finanziarie;

h) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

i) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;

l) cura della redazione delle proposte per il documento di programmazione economica e finanziaria;

m) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti.





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

6. La direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione e svolgimento delle attività di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del Ministero;

b) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero;

c) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza e valutazione dei dati raccolti;

d) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;

e) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

f) cura dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi;

g) cura dei rapporti con il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

h) garanzia della coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni e consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologiche destinate alla didattica;

i) creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati;

l) attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipazione ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali;

m) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati in collaborazione con la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio;

n) cura dell'anagrafe della ricerca.





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7. Nell'ambito della direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.

8. La direzione generale per la comunicazione, che si articola in n.8 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) cura dei rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione;

b) coordinamento della comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet;

c) promozione di campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di interesse del Ministero;

d) promozione di campagne di sensibilizzazione degli studenti della scuola e dell'università, anche con riferimento al disagio giovanile e ai fenomeni di bullismo, alcolismo e droga;

e) promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti, ai fini della prevenzione e del contrasto del disagio giovanile nelle scuole e nelle università;

f) promozione di manifestazioni, eventi ed azioni in materia di rapporti degli studenti delle scuole e delle università con lo sport;

g) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti;

h) attivazione di campagne di sensibilizzazione a favore degli studenti diversamente abili e degli studenti stranieri delle scuole e delle università;

i) coordinamento del sito Web dell'amministrazione;

l) promozione di attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione;

m) promozione di eventi e manifestazioni organizzate in collaborazione con i forum degli studenti e dei genitori;

n) promozione nei settori di competenza di monitoraggi e indagini demoscopiche;





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

o) promozione di programmi e iniziative di informazione istituzionale.

9. La direzione generale per la comunicazione è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.

### Articolo 8

#### Uffici scolastici regionali

1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nel successivo comma 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18.

2. L'Ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale, fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2, in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali.

3. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Formula al dipartimento di cui all'articolo 7 proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Da esso dipendono funzionalmente gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza dal comma 6. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.

4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per la programmazione, sentito il Capo del Dipartimento per l'istruzione.

6. L'Ufficio scolastico provinciale, di cui al comma 2, svolge le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU. Esercita ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa, il titolare dell'Ufficio scolastico provinciale si rapporta funzionalmente al direttore generale regionale.

7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in







## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

8. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 9:

a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n.7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n.10 uffici dirigenziali non generali e in n.14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n.15 uffici dirigenziali non generali e in n.28 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna si articola in n.17 uffici dirigenziali non generali e in n.21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali e in n.11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n.14 uffici dirigenziali non generali e in n.27 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali e in n.11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n.21 uffici dirigenziali non generali e in n.29 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali e in n.11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n.4 uffici dirigenziali non generali e in n.7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n.15 uffici dirigenziali non generali e in n.20 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n.11 uffici dirigenziali non generali e in n.16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n.8 uffici dirigenziali non generali e in n.11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n.18 uffici dirigenziali non generali e in n.23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n.19 uffici dirigenziali non generali e in n.23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n.4 uffici dirigenziali non generali e in n.7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n.13 uffici dirigenziali non generali e in n.19 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

9. Il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria nazionali, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.





## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### Articolo 9 Corpo ispettivo

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

### Articolo 10 Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lett.e) della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni.

### Articolo 11 Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero e la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero sono individuati nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel quale confluisce il personale già in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, fatto comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione già indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ricerca, nel quale confluiscono i dirigenti già in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

### Articolo 12

#### Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non procede all'apertura di nuovi uffici scolastici provinciali.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 74, comma 3, del decreto legge n.112/2008, si procede all'adozione di un piano operativo che, fermo restando il mantenimento dei servizi assicurati a livello provinciale da uffici di livello dirigenziale non generale o comunque da uffici non dirigenziali, definisca, entro due anni dall'emanazione del presente regolamento, sulla base di criteri oggettivi, un modello organizzativo su base regionale.
4. In sede di predisposizione del piano di cui al comma 3, si tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni svolte;
  - b) popolazione residente;
  - c) grado di raccordo e di interazione con le autonomie locali;
  - d) distanza tra le sedi, conformazione geografica del territorio e sistema dei trasporti;
  - e) consistenza del personale.





## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### Articolo 13

#### Organismi operanti nell'ambito del Ministero

1. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati per il Ministero della pubblica istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

### Articolo 14

#### Disposizioni finali e abrogazioni.

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri della pubblica istruzione o dell'università e della ricerca, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati le seguenti disposizioni:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n.260;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.





# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TABELLA A  
(prevista dall'articolo 11, comma 1)

Personale dirigenziale:	
Dirigente di prima fascia	34*
Dirigenti di seconda fascia, amministrativi	337**
Dirigenti di seconda fascia, tecnici	335
Totale	706

\* compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

\*\* compresi 15 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:

		Per posizioni giuridiche	Per fasce retributive
AREA III	F7		22
	F6		68
	F5		800
	F4	939	49
	F3	1135	1135
	F2		689
	F1	1564	875
AREA II	F6		39
	F5		76
	F4		1920
	F3	2130	95
	F2	1608	1608
	F1	855	855
	AREA I	F3	
F2			371
F1		538	110
Totale aree		8769	8769

Totale complessivo

9475





# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4661

Roma, addì 12 SET. 2008 2008

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ E RICERCA


Gab. dell'On. Ministro

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 2923/2008 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*





**CONSIGLIO DI STATO**  
*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 28 agosto 2008*

N. della Sezione: 2923/2008

**OGGETTO:**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –  
Schema di regolamento di  
riorganizzazione del Ministero  
dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca.

*La Sezione*

Vista la relazione rimessa con nota n.  
2203A 00UFFLEG, in data 8 agosto  
2008, con cui il Ministero procedente - Ufficio legislativo -chiede il parere del  
Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Paolo De Ioanna;

**PREMESSO:**

In avvio della XV Legislatura (con il decreto legge n. 181 del 2006) l'area delle competenze materiali riconducibili alla pubblica istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, prima organizzate in un'unica compagine ministeriale e intestate ad un'unica responsabilità politica, erano state divise e riorganizzate in due plessi ministeriali distinti (il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica). Da tale operazione ne era conseguita l'adozione di due distinti regolamenti di organizzazione delle articolazioni dei due Ministeri e di due regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei due Ministri. La legge finanziaria per il 2008 (ultima della precedente Legislatura), ha stabilito che a partire dal Governo successivo a quello



in carica alla data della sua entrata in vigore, il numero dei Ministeri si sarebbe conformato alle statuizioni recate dal testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza tenere conto delle integrazioni e modificazioni intervenute successivamente. E' ragionevole affermare che, a prescindere dalle specifiche vicende politiche che sono alla base del *cd "spacchettamento"* dei ministeri ,deciso in avvio della breve XV Legislatura, vicende testimoniate anche dalla complessità e dalla lunghezza del processo di assestamento delle nuove compagini ministeriali, (il regolamento del Ministero dell'università "*spacchettato*" chiude il suo *iter* nel novembre 2007) è emerso in sede legislativa un largo consenso sulle linee di fondo relative alla struttura e all'articolazione dei Ministeri quale a suo tempo determinato dalla legge n. 300 del 1999. In avvio della XVI Legislatura, il nuovo Governo ha inteso ottemperare alle disposizioni della Legge finanziaria 2008, (art. 1, commi 376 e 377, della legge n. 244 del 2007), con gli aggiustamenti e le integrazioni ritenute necessarie. In particolare, con l'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 2008), si è stabilito che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica sono trasferite al Ministero della pubblica istruzione che, conseguentemente, assume la denominazione di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Col presente parere viene esaminato lo schema di regolamento di organizzazione che riconduce nuovamente ad un unico plesso organizzativo le funzioni prima divise, ricomponendo un'unica responsabilità politica; il testo, al contempo, tiene conto delle prescrizioni recate dal successivo decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008) che, nel contesto della manovra di correzione d'urgenza dei conti pubblici, ha stabilito ulteriori economie di spesa nel funzionamento delle strutture ministeriali, assumendo come base di riferimento la somma degli oneri effettivi sostenuti dalle due compagini prima distinte. Anche in questo caso si è trattato della prosecuzione, con ulteriori effetti di restrizione, delle misure di contenimento della spesa ministeriale recate dalla legge finanziaria per il 2007, richiamate nel decreto legge n. 85 del 2008 sia ai fini della tecnica di razionalizzazione della rete territoriale periferica dei Ministeri, sia per tener conto delle riduzioni di spesa già

intervenute. In via di premessa va quindi sottolineata la lodevole tempestività con cui si è proceduto nella riconduzione ad unità della articolazione dei due Ministeri, riprendendo il disegno di semplificazione e razionalizzazione della struttura delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, a suo tempo delineato dalla citata legge n. 300 del 1999 ed oggi reso ancora più opportuno ed urgente dal preannunciato avvio di una fase di realizzazione concreta delle previsioni del nuovo titolo V della Costituzione. La necessità di pervenire rapidamente alla riorganizzazione della nuova, unitaria, compagine ministeriale si radica in particolare nell'esigenza di predisporre in tempo utile, prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario e soprattutto prima della avvio della sessione di bilancio per il 2009, e per il triennio 2009-2011, in Parlamento, del nuovo stato di previsione del Ministero unificato; infatti la tecnica delle missioni e dei programmi, che a partire dall'ultima sessione di bilancio della precedente Legislatura conforma gli stati di previsione della spesa dei Ministeri, è stata largamente utilizzata dal primo Governo della nuova Legislatura (con il decreto legge n. 112 del 2008), per disporre una serie di misure di riduzione orizzontale delle spese che per essere implementate in modo trasparente e razionale necessitano, oltre che di non irrilevanti innovazioni normative, della piena operatività di documenti contabili di previsione coerenti con le nuove articolazioni ministeriali.

**CONSIDERATO:**

1. Prima di procedere nell'esame puntuale del testo occorre approfondire in via preliminare una questione sollevata nella stessa relazione ministeriale che accompagna la richiesta di parere, questione che peraltro si ripropone in tutti gli schemi di regolamento di riorganizzazione di compagini ministeriali interessate dalle norme del decreto legge n. 85 del 2008. Infatti, il decreto legge n. 85 del 2008 ha previsto per i Ministeri coinvolti nel processo di riaccorpamento alcuni adempimenti di natura organizzativa, propedeutici all'adozione del regolamento di riorganizzazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Si tratta di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti:

- la ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, comma 8);

- i criteri e le modalità per la individuazione delle risorse umane relative alle funzioni riorganizzate (art. 1, comma 18);
- la definizione provvisoria degli uffici del Ministero (art. 1, comma 20).

Tali adempimenti propedeutici, del resto già previsti nella fase del *cd "spacchettamento"*, e puntualmente a suo tempo svolti, furono introdotti (ed ora confermati) allo scopo di rendere più fluido e veloce il processo di scissione (ora di riaccorpamento), intestando direttamente alla Presidenza del Consiglio il compito di definire e chiarire in via preliminare ed in modo omogeneo limiti e condizioni di tale fase, in modo da sciogliere, nella sede tecnicamente e politicamente più idonea e autorevole, eventuali conflitti. Questa chiave interpretativa può risultare utile per capire la ragione che ha condotto ora il Ministero proponente (ma si tratta di una situazione che come abbiamo osservato riguarda tutti gli schemi di regolamento di riorganizzazione) a ritenere giuridicamente possibile procedere nella definizione dello schema di regolamento di organizzazione, senza la previa adozione degli adempimenti propedeutici di cui ai commi 18 e 20 dell'art. 1 del decreto legge n. 85, mentre è stato adottato il d.P.C.M. di cui al comma 8. In sostanza, risulta adottato (ed in fase di registrazione presso la Corte dei conti), il d.P.C.M. che fotografa la situazione, di diritto e di fatto, delle risorse umane assegnate alle due compagini Ministeriali unificate, adempimento questo che dovrebbe costituire la base conoscitiva, logica e funzionale, su cui procedere nei passaggi successivi.

2. Il Ministero spiega che gli adempimenti in questione non sarebbero stati adottati per le seguenti ragioni.

Per quanto riguarda il d.P.C.M. di cui al comma 18, *"si è concordato con il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e con le amministrazioni concertanti, di indicare, a completezza dei dati e della ricognizione da effettuare con il dPCM di cui al comma 8, la situazione relativa al personale (come dotazione organica di diritto e personale effettivamente in servizio), già negli allegati al dPCM adottato.*

*Per quanto attiene, invece, al dPCM ai sensi del comma 20, si è ritenuto di non procedere, nell'ambito della facoltà lasciata all'Amministrazione dalle disposizioni, sia in considerazione del breve periodo di vigenza consentito dalla disposizione del decreto legge (sei mesi al massimo), sia dei limiti derivanti dalla*

*natura non normativa del previsto dPCM, la quale avrebbe finito per far coincidere in gran parte i contenuti del dPCM adottato ai sensi del comma 8 con quello adottato ai sensi del comma 20, rendendo difficilmente praticabili anche gli accorpamenti delle direzioni”.*

3. Questa Sezione, preso atto della scelta di saltare la fase provvisoria di cui al comma 20, rileva, quanto al decreto previsto dal comma 18, che le spiegazioni fornite circa la mancata adozione del d.P.C.M. non sono convincenti.

Va ricordato che il comma 18 dell’art. 1 del decreto legge n. 85 stabilisce che con decreto del PCM, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica istruzione e l’innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite. La norma intende garantire fluidità e speditezza al processo di riaccorpamento individuando l’autorità politica che dirime preventivamente eventuali conflitti; ma al contempo essa consente alle OO.SS di partecipare fin dall’inizio alla fase di riorganizzazione, sia pure in funzione consultiva, come del resto l’ordinamento prevede in via generale in tutti i processi di riorganizzazione, trattandosi di spostare risorse umane nel contesto di un indirizzo che nel caso di specie è chiamato anche a produrre ulteriori economie di spesa, sulla base anche del successivo decreto legge n. 112 del 2008. I concerti del Dipartimento affari giuridici della PCM e degli altri Ministeri interessati servono certamente a creare un punto di sintesi sostanziale e formale sulle scelte implicitamente alla base del d.P.C.M. di ricognizione dell’organico di diritto e di fatto delle strutture accorpate, adottato ai sensi del comma 8 dell’art. 1 del decreto legge citato (nel caso che ci occupa gli accorpamenti hanno riguardato in sostanza due direzioni generali dell’ex Ministero dell’università). Come diremo anche dopo, la scelta di utilizzare il personale di queste direzioni soppresse in nuove funzioni istituzionali e non in funzioni di supporto o a carattere strumentale può senz’altro considerarsi in linea con l’indirizzo legislativo già in essere e confermato in questa legislatura, volto a spostare il personale da funzioni di auto amministrazione verso funzioni che rispondono direttamente a domande dell’utenza dei servizi pubblici o comunque a funzioni istituzionali. Ma proprio scelte di questa natura chiamano

direttamente in gioco interessi professionali dei lavoratori, tutelati appunto attraverso la previa consultazione delle OO.SS e nel contempo richiedono una valutazione politico – amministrativa in una sede più elevata, quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quanto alla partecipazione consultiva, l'urgenza di provvedere e la necessità di realizzare quanto stabilito dalla legge non valgono a travolgere i requisiti di legalità procedurale che la stessa decretazione d'urgenza ha inteso confermare in modo esplicito. Si tratta allora di capire, al di là del dato formale, se le concrete modalità con cui si è svolta la consultazione delle OO.SS sullo schema di regolamento di organizzazione in esame, abbiano in effetti consentito alle rappresentanze dei lavoratori di rendersi pienamente conto della tecnica e delle scelte implicite nello schema loro sottoposto; in particolare, se l'adempimento richiesto dal comma 18 dell'art. 1 sia stato comunque realizzato, in via sostanziale, nella stesura dello schema in esame e se le OO.SS in occasione dell'esame consultivo di questo testo abbiano avuto tempo e modo per esprimersi con piena cognizione dei criteri e metodi implicitamente adottati nella sua redazione.

Al riguardo va segnalato che dagli atti trasmessi si evince che lo schema di d.P.C.M. concernente la ricognizione immediata delle strutture trasferite è stato trasmesso alla PCM in data 23 luglio 2008 e risulta completato nelle sottoscrizioni e poi trasmesso alla Corte dei conti in data 6 agosto. Dagli atti relativi all'incontro con le OO.SS in data 31 luglio 2008 non emerge se queste ultime abbiano avuto in visione lo schema di regolamento in esame (unitamente a quello relativo agli uffici di diretta collaborazione), con allegato anche lo schema del d.P.C.M. relativo alle strutture trasferite. Si deve comunque presumere che le OO.SS convocate rappresentino i dipendenti di entrambi i Ministeri riaccorpati, (anche se di ciò non vi è evidenza nello scarno verbale) e che dette organizzazioni sindacali si siano espresse sulla schema in esame a cui era allegato lo schema di d.P.C.M. ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del decreto legge citato; ciò si può in una certa misura dedurre dalla circostanza che le OO.SS hanno raccomandato che *“gli Uffici scolastici provinciali continuino a garantire il mantenimento dei servizi essenziali al funzionamento del sistema scolastico e che sia assicurata una più razionale distribuzione del personale in servizio presso l'ex Ministero della pubblica*

*istruzione e l'ex Ministero dell'università e della ricerca*". Inoltre le OO.SS si sono riservate di trasmettere osservazioni scritte su specifici punti, osservazioni alle quali si presume che l'Amministrazione abbia risposto. Queste sommarie indicazioni recate dal verbale consentono di presumere che le OO.SS siano state comunque informate dei criteri e dei metodi con cui si è proceduto nella assegnazione del personale trasferito, come è confermato dalla circostanza che l'Amministrazione *"a completezza dello schema di d.P.C.M. ai sensi dell'art. 8 (ha provveduto) a indicare in allegato l'organico di fatto e di diritto delle strutture trasferite,"* (come si legge nella relazione).

In conclusione si può ritenere che le lodevoli ragioni di celerità nel varo dello schema in esame siano state comprese e condivise anche dalle OO.SS, per le ragioni sostanziali evocate in premessa e che i criteri e metodi nell'utilizzo del personale siano stati adeguatamente illustrati e discussi nell'incontro con le OO.SS, avente specificamente ad oggetto lo schema in esame, con allegato anche lo schema di d.P.C.M., ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del decreto legge n. 85 del 2008.

Rimane peraltro il sovvertimento dello schema procedimentale, e cioè la mancanza del d.P.C.M. e quindi della valutazione delle esigenze reali di risorse umane da destinare alla nuova struttura unificata, ma qui l'unanime assenso e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre autorità coinvolte - con la conseguente assunzione di responsabilità - induce a confinare il vizio, nel campo della mera forma.

4. Passando ad esaminare i contenuti dello schema di regolamento, va sottolineato che la riorganizzazione proposta tiene conto anche delle ulteriori riduzioni di spesa previste dall'art. 74 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. Infatti, l'art. 1, comma 16, del decreto legge n. 85 del 2008, stabilisce che devono essere ridefiniti gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20%, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di

destinazione. Inoltre, l'art. 74, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 112 del 2008, impone una ulteriore riduzione in misura, rispettivamente non inferiore al 20% e al 15 %, degli uffici dirigenziali generali e di quelli non generali. La riorganizzazione opera quindi sia la riduzione complessiva dei limiti di spesa (pari al 20%), sia la contrazione dei posti di dirigente, generale e non generale, sia infine la riduzione della spesa complessiva (meno dieci per cento) relativa al contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico strumentali (art.1, comma 1, lett.b) del decreto legge n. 112 del 2008. Peraltro, in coerenza con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 68 dello stesso decreto legge n. 112 del 2008, nel calcolo della riduzione da operare sui posti di direzione generale e non generale, si è tenuto conto delle riduzioni già operate, in applicazione della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006), per i due *ex* Ministeri: la riduzione degli uffici dirigenziali generali scende al 10% e quella degli uffici non generali al 15%. Si deve altresì supporre che la relazione tecnica (validata dalla Ragioneria generale dello Stato), abbia tenuto conto degli effetti contabili della mancata realizzazione (entro il 30 ottobre 2008) della razionalizzazione della rete periferica e che quindi tale razionalizzazione non era stata mai calcolata ai fini degli effetti netti di correzione dei conti pubblici derivanti dalla decretazione d'urgenza richiamata, che guida limiti ed effetti finanziari della riunificazione dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca.

5. Per quanto si riferisce alle riduzioni di spesa previste dal decreto legge n. 85 e dal successivo d.l. n. 112, la relazione tecnica allegata, validata dalla Ragioneria generale dello Stato, fornisce un quadro analitico delle riduzioni effettuate, in coerenza con le disposizioni di legge, anche se tutta la tecnica dei raffronti tra la somma dei limiti di spesa dei due Ministeri unificati non si comprende quale riferimento prenda a base: la legge di bilancio approvata, l'assestamento o le previsioni definitive quali emergono in sede di rendiconto.

Va comunque segnalato che la riduzione del personale impiegato presso gli uffici di supporto e strumentali (riduzione che risponde ad un indirizzo stabilito nella legge finanziaria per il 2007), viene realizzata spostando verso funzioni istituzionali tutto il personale utilizzato in funzioni di supporto nelle due direzioni generali dell'*ex* MUR soppresse.

6. Venendo ai contenuti del regolamento, con l'art. 1 dello schema in esame si fissa il modello organizzativo dipartimentale che viene adottato per la struttura unificata del Ministero, con connessa soppressione del Segretariato generale che operava nella struttura dell'ex Ministero dell'università e della ricerca. Si tratta di una scelta che appare coerente con il dettato legislativo e che riporta ad unità, nel nuovo MIUR, le direzioni generali dell'ex Ministero dell'università, ricreando un'unica direzione del personale ed un'unica struttura competente a gestire i processi informatici. Le attribuzioni dei tre Dipartimenti assorbono le competenze di tutte le direzioni generali dei due Ministeri; in particolare, le attribuzioni istituzionali delle direzioni generali dell'ex Ministero dell'università vengono tutte ricondotte al Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, che distribuisce le sue competenze tra quattro direzioni generali, mentre le due direzioni generali del personale e dell'informatica, come già osservato, sono assorbite tra le competenze del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione, che con le sue quattro direzioni generali diviene il vero motore progettuale della organizzazione della nuova compagine ministeriale, organizzazione che dovrà comunque essere oggetto di verifica biennale, *“al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'art. 117 della Costituzione”*. A livello periferico continuano ad operare gli uffici scolastici regionali che assumono una delicata funzione di snodo operativo sul territorio in vista della graduale attuazione dell'art. 117 Costituzione al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico e salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini. Su questo punto, si segnala che nell'art. 8, comma 3, dello schema, appare giuridicamente più appropriato evocare in modo preciso l'art. 117, comma 3, lett. m) della Costituzione e la garanzia ivi stabilita dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali, garanzia che, come è noto, è intestata alla competenza esclusiva dello Stato e, quindi, rimessa alla competenza istituzionale del Ministero dell'istruzione.

7. Va segnalato che la relazione afferma che non è possibile dare attuazione alla previsione dell'art. 74, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008 che dispone, sempre entro il 30 ottobre 2008, la rideterminazione della rete periferica



del Ministero oppure (in alternativa) la riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito degli uffici territoriali del Governo, secondo le procedure già fissate dalla legge finanziaria per il 2007; diversamente, come anche le OO.SS avevano segnalato, si rischierebbe di compromettere l'avvio ordinato del nuovo anno scolastico. Si prevede pertanto all'articolo 12, comma 3, che con un piano operativo biennale si provvederà a ridefinire il modello organizzativo su base regionale, *“anche attraverso la previsione a livello provinciale di semplici presidi amministrativi di livello non dirigenziale”*.

La soluzione proposta è in contrasto col dato normativo primario. La Sezione, pur prendendo atto della impossibilità tecnica di attuare integralmente la riforma nella imminenza dell'apertura dell'anno scolastico, deve tuttavia condizionare il suo parere favorevole ad un suo avvio effettivo nonchè alla sua conclusione prima del successivo anno scolastico.

In concreto, è necessario che nel testo del regolamento, all'art. 12, dopo il comma 3, sia inserita una disposizione che stabilisca che i posti di dirigente di seconda fascia coperti in atto negli uffici provinciali vadano a comporre un ruolo ad esaurimento, fino all'adozione del nuovo modello organizzativo su base regionale.

Nello stesso articolo, l'attuale comma 3 va riscritto nei seguenti termini: *“Entro l'anno scolastico 2008/2009 si procederà alla riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero in attuazione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.”*.

8. Infine va evidenziato che lo schema di regolamento in esame appare in linea con le indicazioni interpretative a suo tempo espresse da questo Consesso con riferimento alla tecnica da seguire per la identificazione del numero di uffici dirigenziali generali e delle loro competenze. Si fa rinvio in particolare ai pareri emessi da questa Sezione in data 27 agosto 2007 (nn. 3148 e 2149). In sostanza, la declaratoria delle competenze delle strutture dirigenziali generali si accompagna con la definizione previa del numero di uffici dirigenziali non generali che saranno chiamati a svolgere queste competenze. Coerentemente con questa impostazione, l'art. 11 dello schema stabilisce, con disposizione di ordine generale, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, interverrà


la definizione dei compiti degli uffici non dirigenziali, con un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare.

**P.Q.M.**

La Sezione esprime parere favorevole con le condizioni di cui al punto 7 e le altre osservazioni recate nelle motivazioni.

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)



Il Segretario di adunanza

(Maria Barbagallo)





# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Gabinetto*

## VERBALE DEL GIORNO 31 LUGLIO 2008

Il giorno 31 luglio 2008 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro con le Organizzazioni sindacali dell'Amministrazione per la discussione della bozza del regolamento di riorganizzazione del MIUR e degli Uffici di diretta collaborazione.

All'incontro sono presenti:

per l'Amministrazione:

Vice Capo di Gabinetto: Dr.ssa Sabrina BONO

Vice Capo di Gabinetto: Dr. Emanuele FIDORA

Dr. Silvio CRISCUOLI

Dr. Paolo SALERNITANO

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, FLP, RDB-P.I.-CUB CONFEDIR-  
DIRSTAT, CIDA-UNADIS.

Aprire l'incontro la dr.ssa Sabrina BONO che ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per la loro partecipazione e illustra il contenuto dei decreti specificando che sono stati redatti sulla base della normativa in vigore.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali prendono atto di quanto riferito dalla dott.ssa BONO, apprezzando soprattutto la tempestività con la quale sono stati predisposti i due regolamenti. Fanno, tuttavia, presente che, considerato il poco tempo a disposizione per effettuare un'analisi approfondita degli stessi, si riservano di presentare per iscritto eventuali osservazioni.

Ribadiscono inoltre la necessità che gli Uffici scolastici provinciali continuino a garantire il mantenimento dei servizi essenziali al funzionamento del sistema scolastico e che sia assicurata una più razionale distribuzione del personale in servizio presso l'ex Ministero della Pubblica Istruzione e l'ex Ministero dell'Università e Ricerca.

La dott.ssa BONO, nella successiva replica, fa presente che si terrà conto di alcune richieste di modifica avanzate.

Saluta i presenti e chiude l'incontro alle ore 13,15.

Il Vice Capo di Gabinetto